

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, con sede legale in Torino, via Susa, 37 un'Associazione che assume la denominazione di "CARTA E PENNA Associazione di Promozione Sociale" siglabile in "CARTA E PENNA APS".

Alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la denominazione di "CARTA E PENNA APS Ente del Terzo Settore" siglabile in "CARTA E PENNA APS ETS".

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Con Delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale. Il cambio di sede legale, all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza fine di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 e il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i., opera con finalità sportive, civiche, solidaristiche, ricreative, culturali e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione ha lo scopo di richiamare l'attenzione su tutti quegli autori legati alla letteratura in generale e favorendoli nei rapporti letterari con l'edizione di riviste, libri e/o

pubblicazioni utili. A tal fine l'associazione potrà in essere tutti gli adempimenti utili e necessari a svolgere l'attività editoriale per la pubblicazione di periodici, libri dei propri associati, collaboratori o autori di particolare talento. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto all'art. 29 del presente Statuto.

Art. 4 - Le Attività dell'Associazione

L'associazione esercita e organizza le seguenti attività:

- I) Attività di interesse generale
- II) Attività complementari e secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale
- III) Attività di raccolta Fondi

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale ed in modo prevalente attività di interesse generale, nell'ambito e nel contesto delle attività di cui ai commi dell'art. 5 del DLgs 117/17 e successive modificazioni:

- 1) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e con finalità educative, incluse attività, anche editoriali, improntate all'edizione di libri e periodici cartacei e digitali e siti web, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2) organizzare e gestire eventi fieristici con conseguente progettazione, realizzazione e promozione di attività laboratoriali artigianali;

3) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4) promuovere, sviluppare e partecipare a iniziative artistiche tecnologiche e ricreative e all'ideazione e organizzazione di attività ed eventi ludico-ricreativi, musicali, teatrali e artistico-espressivi, nonché assistenziali di interesse sociale, quali veri momenti di aggregazione e promozione sociale sul territorio.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:

- far svolgere le attività ai propri associati presso sedi derivanti da convenzioni e accordi con Enti Statali, Comunali o di Terzi Pubblici e Privati;

- promuovere concorsi, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, atti ad agevolare l'incontro e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale tra gli interessati a tematiche culturali e letterarie;

- creare momenti di formazione attivando corsi e stages specifici;

- offrire ai propri associati l'assistenza per studi e ricerche, organizzando corsi di aggiornamento, edizione di periodici e libri, avvalendosi anche della consulenza di studiosi ed operatori dei settori nei quali si prefigge di operare;

- esercitare ed organizzare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, quali in particolare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi agli Enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Raccolta Fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.7 - Gestione delle Attività Organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire, e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza scopo di lucro. Per la gestione di tale attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 8 - Apporto dei Volontari

L'Associazione si avvarrà, per le proprie attività, prevalentemente e in conformità delle vigenti disposizioni di settore, del lavoro di volontari (persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità). La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione scrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9 - I Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del

Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano i principi e le finalità, che accettino le regole del presente statuto, che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Art. 10 - Adesione all'Associazione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale,

Le società, associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio purché siano contestualmente versate le quote socia-

li prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono il domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associato e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione
- Soci Ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi, tra i quali si annoverano i Soci Autori, Soci Benemeriti, Soci Lettori e Soci Onorari.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 11 - Diritti dei Soci

La qualità di socio dà diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e a partecipare a tutte le attività e manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni

e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

- a partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- ad approvare i bilanci;
- a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci delle Associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale.

Art. 12 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli Organi statutari dell'Associazione.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13 - Perdita della qualifica di associato

I Soci perdono la qualifica di associato:

- a) Per dimissioni volontarie che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) Per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) Per decesso;
- d) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita di requisiti richiesti dallo statuto;
- e) Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) Per morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

La revoca della tessera sociale, la radiazione, la sospensione o l'espulsione dei soci sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dovrà essere comunicata ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 60 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclu-

sione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 14 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro (per quanto riguarda l'APS) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'ART. 4 comma III) del presente Statuto. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 15 - Informativa Sociale

Il Bilancio di esercizio, le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, saranno trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispet-

tivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 16 - Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili di proprietà;
- Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- Da donazioni, erogazioni, lasciti;
- Da quote di partecipazioni societarie;
- Da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- Dal fondo di riserva;
- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 4 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'Art. 29 del presente statuto.

Art. 17 - Fonti del Finanziamento

Le Fonti del Finanziamento sono costituite:

- dalle quote annuali del tesseramento dei Soci
- dai proventi della gestione del Patrimonio
- dal ricavato delle attività di cui agli Articoli 3 e 4 del presente statuto
- da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private

- dai contributi di soci e altre persone fisiche
- dai contributi di Enti Pubblici (Stato, Regioni ed Enti locali) e Privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- dalle convenzioni con Enti Pubblici
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- dalle erogazioni liberali
- da eredità, donazioni e legati
- dai titoli di solidarietà
- da attività commerciali marginali

Art. 18 - Libri Sociali

L'Associazione si dota dei Libri Sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

“libro degli associati”, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

“libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea”, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

“libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo”, tenuto a cura dello stesso organo;

nel caso sia istituito l'organo di controllo, “libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo”, tenuto a cura dello stesso organo;

“il registro dei volontari” di cui all'art. 5 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, scritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'Organo di Controllo di cui all'art. 21 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Sociale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 - Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere sociale e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipa no di persona o per delega tutti i soci.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto di voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consi-

glio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie all'ordine del giorno.

Sia in via Ordinaria che Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le Assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano Enti del Terzo Settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti restano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio; elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; assegna gli incarichi di lavoro e/o di collaborazione a vario titolo e livello; approva i programmi di attività; approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione; elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti e un Segretario. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario; delibera circa l'ammissione dei Soci con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi; delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria si riunisce ogni 3 (tre) mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto o un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

La convocazione va diramata a mezzo di lettera, fax, e-mail o altri mezzi tracciabili con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

Sia in via ordinaria che straordinaria il Consiglio è convocato dal suo Presidente e delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati/Settori Tecnici (o Sezioni di Attività) a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

“Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.”

Art. 23 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra i Soci dell'Associazione, dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose per l'Assemblea Sociale il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Art. 24 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo con-

creto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 25 - Pubblicità e Trasparenza degli atti

“Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.”

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45 e seguenti del D.L. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle infor-

mazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Nazionale della associazioni di promozione sociale.

Art. 27 - Rimandi al Codice Civile e alla normativa di Settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.L. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applica le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patri-

monio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1. del D.L.117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 30 Norma Transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

**Approvato con deliberazione del giorno
13 maggio 2022**